

Caserta 30 settembre 2011

prot. n. 24

Istanza di Riconoscimento

(OP riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 ter del Reg. CE 1234/07)

10 A
 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
 Sviluppo Attività Settore Primario

30 SET. 2011
 DE SIMONE

Alla **REGIONE CAMPANIA**
 Area Generale di Coordinamento
 Sviluppo Attività Settore Primario
 Settore Interventi per la Produzione
 Agricola, Produzione Agro, Alimentare,
 Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile
 Centro Direzionale
 Via G. Porzio, Isola A/6
 80143 NAPOLI

Il sottoscritto **NAPOLETANO MICHELE** nella qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante della **O.P. A.P.O. CASERTA** soc. coop. per azioni, con sede in Caserta alla via Cesare Battisti n. 90, costituita in data 09/02/2011,

CHIEDE

Il riconoscimento ai sensi dell'art. 125 ter del Reg. CE n. 1234/07 quale O.P. per il gruppo di prodotti appartenenti ai codici CN 07 e CN 08 di cui alla tabella - parte A - dell'allegato DM 5463 del 3 agosto 2011.

All'uopo si allega la documentazione di seguito riportata:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto in copia autentica;
- dichiarazione del Presidente che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto, depositato presso l'organizzazione di produttori, di non aderire, per quanto riguarda la produzione per la quale l'OP chiede il riconoscimento, ad altra organizzazione di produttori;
- dichiarazione del Presidente che presso l'OP sono depositati i fascicoli aziendali dei soci;
- relazione illustrativa sulla propria organizzazione amministrativo-commerciale, nonché sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali della sede con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato e della loro potenzialità in relazione alla produzione trattata; elenco dei soci, con l'indicazione dei valori catastali e colturali; prospetto riepilogativo della produzione media commercializzata dagli aderenti all'OP divisa per prodotto e regione;
- impegno di presentare un programma operativo di cui all'art. 103 *quater* del Reg. CE n. 1234/07, entro il 30 settembre dell'anno stesso del riconoscimento;
- estratto CdA del 06/09/2011 e Assemblea del 26/09/2011 con autorizzazione a richiedere il Riconoscimento agli organi Regionali.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0038698 30/09/2011

Relazione: A.P.O. CASERTA

Amministratore: R. Napolitano per la produzione agricola, alimentare, mercati...

Classifica: 11. Amministratore 11 del 2011



del 06/09/2011 con autorizzazione a richiedere il Riconoscimento agli organi Regionali.

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**CHECK LIST E RELAZIONE ISTRUTTORIA****CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO**

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 TER DEL REG. (CE) N.1234/2007,
DEL REG. (CE) N.543/2011 E DEL DM N.5463/2011**

– Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – **paragrafo 1:**
"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":
a)
b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;
D.M. 5463 del 11.05.2009 – Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) – Paragrafo 1 "Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque.
Allegato al D.M. 5463 del 03.08.2011 – (- Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella"
D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2 –
"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 21."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. : "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI CASERTA Società cooperativa per azioni" -
in sigla **A.P.O. CASERTA S.C.p.A**

CUAA (Codice Univoco dell'Azienda Agricola: _____) Partita IVA/C.F. 03686690615-

Sede Legale: Via Cesare Battisti, 90–81100 CASERTA

Sede Operativa: Via Cesare Battisti, 90–81100 CASERTA

Telefono 0823 / 353388

Fax 0823 / 353028-

E-Mail op@apocaserta.it.....

Unione di appartenenza **UNAPROA**

Codice IT da assegnare -

Domanda di riconoscimento quale O.P., a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore IPA

presentata in data 30 settembre 2011 e acquisita con prot. n. 738698 del 30/09/2011

integrata il 05.12.2011 prot. 926778 del 06.12.2011

12.12.2011 prot. 941501 del 12.12.2011

14.12.2011 prot. 951063 del 14.12.2011

03.01.2012 prot. 5430 del 03.01.2012

05.01.2012 prot. 11992 del 05.01.2012

per i prodotti code CN 07 (ORTAGGI) e CN 08 (FRUTTA) -

B – Forma Giuridica

D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 4 – "Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie":

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	SÌ VISURA CAMERALE DEL 21.12.2011 Fascicolo aziendale
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	NO

Allegato 1 alla Relazione Istruttoria

1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	NO
FORMA GIURIDICA: SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI A MUTUALITÀ PREVALENTE : ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI CASERTA Società cooperativa per azioni		

C – Documentazione allegata alla domanda di riconoscimento

D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 5– Le Regioni eseguono l'istruttoria in conformità alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente all'OP, al Ministero e all'Organismo Pagatore. Articolo 24 (Procedure di attuazione): Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto. PARTE A 2.Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti : Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento.....

Cod.	Atti ed elementi informativi generali		Elementi di riscontro
2.1	Copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto	SI	Acquisita COPIA visto originale
2.2	Delibera di conferimento incarico al legale rappresentante di presentare istanza di riconoscimento	SI	ESTRATTO Delibera c.d.a. 06.09.2011 assemblea 26.09.2011
2.3	Copia libro soci e/o estratto o documento equipollente	SI	visto originale acquisita copia
2.4	Elenco soci anche su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche ufficiali	SI	visto originale acquisita copia
2.5	Prospetto riepilogativo della produzione commercializzabile dell'ultimo triennio e relativo valore distinti per anno e per specie	SI	Acquisito agli atti 2008-2009-2010
2.6	Dichiaraz. del Presidente che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio: a) la dichiaraz. Del socio di non aderire per quanto riguarda il prodotto di una data azienda di cui alla lett.b) paraf.1 dell'art.125 bis Reg CE 1234/07 per il quali si chiede il riconoscimento ad altra Organizzazione b) i dati catastali delle aziende dei soci (fascicoli aziendali) ed ogni altro elemento atto a consentire l'individuazione delle aziende medesime c)	SI	Acquisita agli atti
2.7	(per i soci aventi personalità giuridica) Dichiaraz. del Presidente che la cooperativa conserva agli atti, per ciascun produttore la medesima documentaz. Prevista per i produttori che aderiscono singolarmente all'OP	si	
2.7.1	(per i soci aventi personalità giuridica) Copia autentica atto costitutivo	si	
2.7.2	(per i soci aventi personalità giuridica) Copia autentica atto costitutivo e statuto dal quale risulti tra le finalità la produzione e/o la trasformazione del prodotto o dei prodotti per i quali ha aderito e la disponibilità degli stessi	si	
2.7.3	(per i soci aventi personalità giuridica) Elenco dei soci produttori di ortofrutta	si	
2.7.4	(per i soci aventi personalità giuridica) Istanza di adesione alla OP da parte del Legale Rappresentante	si	

Allegato 1 alla Relazione Istruttoria

2.7.5	(per i soci aventi personalità giuridica) Delibera del C.A. di aderire alla OP	si	
2.8	Ultimo bilancio approvato (soltanto nei casi di organismi esistenti)	--	Non ricorre società costituita da febbraio 2011
2.9	Certificato di iscrizione al registro delle imprese con attestazione antimafia e non fallenza	si	Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 16.03.2011 n. 03686690615 p.iva
2.10	Composizione organi sociali in carico (eventuale delibera di nomina)	SI	Vedi Atto Costitutivo e Camerale
2.11	Relazione circa l'organizzazione tecnico-amministrativa-commerciale e sulle strutture tecniche della società, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata	SI	Acquisita agli atti
2.12	Copia Regolamento interno relativo alle modalità di produzione, di conferimento, di commercializzazione dei prodotti da parte dei soci e le modalità di controllo svolte dall'OP	SI	approvato con delibera cda 6.09.2011 e ass. del 26.09.2011
2.13	Copia documentazione comprovante il possesso o altro titolo di disponibilità delle strutture e/o dei mezzi	SI	
Note:			

C – Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento

- Reg. (CE) 543 del 07 giugno 2011 – Articolo 20 (Prodotti) Paragrafo 1 "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 125 ter paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
- Reg. (CE) 543 del 07 giugno 2007 – Articolo 20 (Prodotti) Paragrafo 2 "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché lei organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo."
- D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 1 – "Le regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione".
- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"

PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI		Ortofrutticoli Destinati esclusivamente alla trasformazione	Elementi di riscontro e Note
CODICE NC	Descrizione		
07	ORTAGGI	no	domanda del 30 settembre 2011 e acquisita con prot. n. 738698 del 30/09/2011
08	FRUTTA	no	Idem c. s.
Note:			

D – Requisiti Statutari

D.M. 5463 del 03.08.2011 – art. 2 paragrafo 4 –

Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri	
3.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori	SI	Adottato il 9 febbraio 2011 con atto del Notaio MARIA ROSARIA FOGGIA RACCOLTA n.15.088 REPERTORIO n.41.731 registrato A MANCA
Note:			

Allegato 1 alla Relazione Istruttoria

3.1 COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
3.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI	ATTO COSTITUTIVO
3.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	ATTO COSTITUTIVO
3.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, <u>include</u> uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	SI	STATUTO SOCIALE ART. 4 OGGETTO SOCIALE
Attività principali delle organizzazioni di produttori STATUTO ART. 3.1 – 3.2 – (REG CE n.543 del 7 giugno 2011 art. 26) Trattasi di Società cooperativa per azioni a MUTUALITA' PREVALENTE			
3.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
3.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI	STATUTO SOCIALE articolo 7 e art. 11 comma 1 ASSEMBLEA DEI SOCI delibera di adozione 26.09.2011
3.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI	STATUTO SOCIALE articolo 7, 8 lettera e) Dichiarazione dei soci agli atti e art. 11 comma 2
3.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI	STATUTO SOCIALE articolo 8. lettera k) conferimento e articolo 11 comma 3 salvo i casi di esonero previsti dalle norme vigenti
3.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI	STATUTO SOCIALE articolo 11 comma 6
3.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI	STATUTO SOCIALE articolo 11 comma 4
3.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
3.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato	SI	STATUTO SOCIALE articolo 11 comma 3 richiamo NORMATIVA 1234/07 ART. 125 BIS

Allegato 1 alla Relazione Istruttoria

	membro e non inferiore al 10 %; D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."		
3.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI	STATUTO SOCIALE articolo 11 comma 3 richiamo NORMATIVA 1234/07 ART. 125 BIS
3.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI	STATUTO SOCIALE articolo 11 comma 3 richiamo NORMATIVA 1234/07 ART. 125 BIS

3.4	DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:"		
Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri	
3.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	SI	STATUTO SOCIALE
3.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI	STATUTO SOCIALE articolo 10 e art. 11 comma 4
3.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (CE) 543 del 7/6/2011 – Articolo 31 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori): "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica." D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."	SI	STATUTO SOCIALE articolo 20 La percentuale massima stabilita è DEL 35%
3.4.4	D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento." Reg. (CE) 543 del 7.06.2011 – Articolo 19 (Definizioni) – Comma 1, "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/07" .r	SI	STATUTO SOCIALE articolo 8

Allegato 1 alla Relazione Istruttoria

	Reg. (CE) 543 del 7/06/2011 – Articolo 30 (Soci non produttori) – "Paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 122 1 comma, lettera a) punto iii) e dell'articolo 125 bis paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."		
3.4.5	D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	SI	STATUTO SOCIALE articolo 5 la percentuale stabilita è DEL 10%
3.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	STATUTO SOCIALE articolo 12 e art. 13
3.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; reg. ce 543 del 7/6/11 art.22 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. 2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'OP. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso non superiore a sei mesi e la data in cui il recesso acquista efficacia" D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	SI	STATUTO SOCIALE articolo 7, 8 La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. ART. 15 DIRITTO DI RECESSO
3.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	SI	STATUTO SOCIALE titolo VII articolo 31 E SUCCESSIVI
3.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	SI	STATUTO SOCIALE articolo 3

F – Requisiti dimensionali minimi

4.0	PARAMETRI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1: "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che": a) b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovì; Reg. (CE) 543 del 7 giugno 2011 – Articolo 21 (Numero minimo di soci) – "Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica." D.M. 5463 del 03.08.2011 – Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) – Paragrafo 1 "Al fini del
-----	---

Allegato 1 alla Relazione Istruttoria

riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque. – Allegato al D.M. 5463 del 03.08.2011 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella tabella successiva."																																																	
Cod.	Elementi per la verifica			Elementi di riscontro																																													
4.1	Numero di aderenti per il riconoscimento Minimo n.5		SI	Numero di produttori aderenti all'atto della domanda N. 150																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Regione</th> <th>n.soci singoli (persone fisiche) (a)</th> <th>n. soci persone giuridiche (b)</th> <th>n. produttori aderenti ai soci giuridici (c)</th> <th>Totale Produttori (a + c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAMPANIA</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>77</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>ABRUZZO</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>BASILICATA</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MOLISE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>PUGLIA</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>44</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>TOSCANA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Totali</td> <td>12</td> <td>8</td> <td></td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Totale [a + b]</td> <td>5</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					Regione	n.soci singoli (persone fisiche) (a)	n. soci persone giuridiche (b)	n. produttori aderenti ai soci giuridici (c)	Totale Produttori (a + c)	CAMPANIA	10	8	77	87	ABRUZZO	0	2	0	2	BASILICATA	1	0	0	1	MOLISE	0	0	14	14	PUGLIA	1	0	44	45	TOSCANA	0	0	1	1	Totali	12	8		150	Totale [a + b]	5			
Regione	n.soci singoli (persone fisiche) (a)	n. soci persone giuridiche (b)	n. produttori aderenti ai soci giuridici (c)	Totale Produttori (a + c)																																													
CAMPANIA	10	8	77	87																																													
ABRUZZO	0	2	0	2																																													
BASILICATA	1	0	0	1																																													
MOLISE	0	0	14	14																																													
PUGLIA	1	0	44	45																																													
TOSCANA	0	0	1	1																																													
Totali	12	8		150																																													
Totale [a + b]	5																																																
Note: CONTROLLATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO IL 28/12/2011																																																	
Cod.	Elementi verificati			Elementi di riscontro																																													
4.2	Valore della Produzione Commercializzata minimo € 3.000.000 per code NC 07 e 08		SI	Documentazione contabile (fatture, bilanci attestati OP provenienza)																																													

			media triennio 2008 2009 2010		
prodotto	codice NC	Regione	S.A.U.	quantità kg.	importo
castagne	080240	campania	24,10	48.194,33	133.380,36
arance	080510	campania	0,14	3.570,00	268,13
mandarini	080520	campania	0,21	5.151,33	772,70
meloni	08071100	campania	1,92	47.318,38	13.731,23
pere	08082010	campania	0,01	36,67	27,50
kiwi	08105000	campania	0,84	24.519,63	13.489,40
mele	080810	campania	8,06	241.870,00	148.286,34
amarene	080920	campania	0,01	25,67	29,52
ciliegie	080920	campania	0,50	3.540,93	7.597,47
nettarine	080930	campania	2,24	44.722,83	23.842,35
pesche	080930	campania	56,78	678.434,29	255.898,52
prugne	080940	campania	0,01	233,33	93,33
susine	080940	campania	6,56	190.442,36	52.362,56
albicocche	08091000	campania	57,67	1.012.178,86	440.463,96
fragole	08101000	campania	14,11	570.557,19	574.098,71
loti	081090	campania	0,79	16.581,61	4.330,85
		campania	TOTALE CN CODE 08		1.666.672,93
pomodoro	07020000	campania	59,42	4.521.504,00	344.508,25

Allegato 1 alla Relazione Istruttoria

industria					
broccoletti	07041000	campania	3,21	25.764,60	14.333,79
broccoli e friarielli	07041000	campania	2,67	21.338,67	12.424,90
cavolfiore	07041000	campania	0,01	100,00	100,00
cavolo verza	07049010	campania	0,02	350,00	145,00
ceetrioli	07070005	campania	0,01	172,33	51,70
piselli	07081000	campania	0,01	19,00	9,50
fagioli	07082000	campania	0,01	17,13	10,28
fagiolini	07089000	campania	5,85	46.780,03	48.566,10
fave	07089000	campania	0,01	50,00	25,00
melenzane	07093000	campania	0,29	29.279,33	4.857,79
peperoni	07096010	campania	0,42	14.604,00	5.830,07
zucchine	07099070	campania	4,60	16.087,33	6.865,55
cime di rapa	07099090	campania	1,76	12.356,33	3.008,15
zucca	07099090	campania	0,04	984,67	297,29
		campania	TOTALE CN CODE 07		441.033,37
pomodoro industria	07020000	abruzzo	15,61	705.163,67	55.427,07
pomodoro industria	07020000	basilicata	9,82	1.226.788,00	110.625,39
pomodoro industria	07020000	molise	50,90	3.353.372,33	279.223,78
cavolfiore	07041000	puglia	3,00	36.156,67	14.648,85
cavoli	07049010	puglia	0,83	21.100,00	9.131,30
pomodoro industria	07020000	puglia	154,00	11.644.860,00	902.220,79
pomodoro industria	07020000	toscana	56,63	3.549.842,00	322.575,42
		altre regioni	TOTALE CN CODE 07		1.693.852,60
TOTALI			543,07	28.114.067,50	3.801.558,90

TOTALE

C'è corrispondenza tra il **PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI** per il quale si chiede il riconoscimento e i prodotti indicati in tale tabella?

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
4.3	Allegato al D.M. 5463 del 03.08.2011 — (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - AOP); Reg CE n 543 del 7/06/2011 art. 24 Valore o volume della produzione commercializzabile e successivi artt. 50 51	SI	Valore della VPC regionale accertata € 3.801.558,90 (per il 55,44% realizzato in Campania) a fronte del parametro minimo di € 3.000.000,00 - vedi conclusioni sotto illustrate

Conclusioni:

IL VPC REALIZZATO DALLA SOCIETA' SODDISFA I REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER I GRUPPI DI PRODOTTI PER I QUALI HA CHIESTO IL RICONOSCIMENTO DI OP (prodotti code NC 07 e 08) PARI A 3 milioni IN QUANTO QUELLO ACCERTATO AMMONTA A COMPLESSIVI € 3.801.558,90 - IN REGIONE CAMPANIA RISULTA REALIZZATO IL 55,44% DEL VPC SPECIFICANDO CHE IL VPC CN CODE 08 FRUTTA € 1.666.672,93 E' TUTTO REALIZZATO IN CAMPANIA.

Dal controllo campionario su 7 soci uno e' risultato senza fascicolo aziendale per cui il VPC accertato e utilizzabile ai fini della determinazione del fondo di esercizio 2012 è stato proporzionalmente ridotto a € 3.753.786,64 .

5.0

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 ter - **paragrafo 1:** - Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche culturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino

Allegato I alla Relazione Istruttoria

	l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi; b) c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione; Reg. (CE) 543 del 07 GIUGNO 2011 – Articolo 23 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) – "Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 122 e all'articolo 125 ter paragrafo 1 lettera e del reg. ce 1234/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia: a) la conoscenza della produzione dei loro soci, b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, c) la gestione commerciale e finanziaria e d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."	
Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro
5.5	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente: SI	PRESENZA IN RELAZIONE DI convenzione con società di consulenza agronomica per la messa a disposizione di n. 3 tecnici ACQUISITA CONVENZIONE CON SOCIETA' CISAA SRL - COPIA AGLI ATTI
5.6	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (CE) 543 del 07.06.2011 – Articolo 25 (Mezzi tecnici) – "Ai fini dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, è considerata adempiere i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione." SI	ACQUISITA COPIA CONVENZIONE CON L'ASSOCIATA COOP. LILIANA CHE ADERISCE ALL'APO CASERTA PER FRUTTA E ORTAGGI- LA DOTAZIONE STRUTTURALE DELLA STESSA E' DESCRITTA NEL DETTAGLIO IN RELAZIONE - LA DOCUMENTAZIONE RIFERITA AD UNA SECONDA STRUTTURA DI UNA PROPRIA ASSOCIATA (COOP. LA PAESANA) NON E' STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE PERCHE' INCOMPLETA
5.7	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e SI	sede amministrativa in locazione ACQUISITO CONTRATTO FITTO- LA GESTIONE COMMERCIALE E' SEGUITA DIRETTAMENTE DAL C. D. A. E SI PREVEDE L'ASSUNZIONE DI UNA ULTERIORE UNITA' NEL 2012
5.8	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato. SI	La O.P. non detiene posizione dominante
5.9	h) controlli in loco sulle strutture e sui terreni destinati alla produzione (a campione) SI	i controlli sulle superfici dichiarate dai soci sono stati effettuati su un campione di soci comunicato con nota n. 975327 del 22.12.2011 - che rappresentano 12,04% del fatturato - ricorrendo alla verifica informatica e amministrativa dei dati presenti sul portale SIAN acquisendo copia cartacea dei fascicoli nel rispetto di quanto previsto alla Parte A comma 2 dell'allegato al DM 5463/2011. La verifica è stata estesa controllando le fatture dell'anno 2010 dei soci campionati e di altri soci presenti nell'elenco complessivo. Uno dei 7 soci controllati - 1,26% del campione - non è risultato in possesso del fascicolo aziendale per cui si è proceduto a ridurre proporzionalmente la VPC accertata di € 47.772,27 che è risultata pari a € 3.753.786,64

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCLUSIVA

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n.122 e n.125 bis del Reg. (CE) 1234/07, così come specificato nell'allegata lista di controllo (**Allegato 1**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATA la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto il riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

CONSIDERATO che l'importo del VPC dichiarato dalla Società in oggetto per il triennio 2008/2009/2010 - pari ad € 3.801.558,90 viene rideterminato a seguito dell'accertamento in € **3.753.786,64** (dettagliato nella tabella in CHECK LIST) e risulta superiore al minimo prescritto di euro 3.000.000, e realizzato per oltre il 55% nella regione Campania;

CONSIDERATO che il dichiarato **numero di soci** della OP, corrispondente a **n.150**, così come dettagliato nella relativa *tabella* dell'allegata lista di controllo, è **confermato** e risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che in data 28.12.2011 sono stati espletati - con esito positivo - controlli a campione su n. 7 soci nella misura del 12,04% (superiore alla percentuale minima prescritta del 5%) sul fatturato dichiarato dall'organizzazione in parola e che i medesimi hanno dato esiti positivi, dal riscontro effettuato secondo quanto previsto nella parte A comma 2 dell'allegato al DM 5463/2011 utilizzando i dati presenti sul portale SIAN e riscontrando le fatture 2010 dei soci campionati;

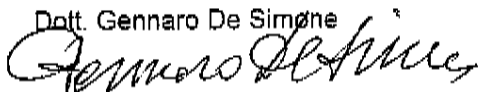
CONSIDERATO che, a seguito dell'esame della documentazione relativa al riconoscimento dell'OP in epigrafe, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n.1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n 543 del 7/6/2011 e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale n. 5463 del 03.08.2011;

Sulla base di quanto innanzi riportato, si **esprime parere favorevole** alla concessione del riconoscimento ai sensi dell'articolo 125 ter del Reg. (CE) n.1234/07 all'OP in epigrafe, per le seguenti **CATEGORIE CN CODE 07 ORTAGGI E CN CODE 08 FRUTTA**

Il funzionario istruttore

Napoli, *14/01/2012*

Dott. Gennaro De Simone



Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Irlando

